



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 107 DEL 18/01/2019

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 E S.M.I. “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E L.R. 4/11/2002 N. 33 E S.M.I. “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”. REVOCA AUTORIZZAZIONE AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO DENOMINATA “OHHITALY” DI VICENZA.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” attribuisce alle Province le competenze in materia di Agenzie di Viaggio e Turismo;

Preso atto che l’art. 51 della L.R. 11/2013 al comma 3 lettera c) ha stabilito l’abrogazione “dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;”

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1327 del 23/07/2013 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3”;

Ricordato che con provvedimento dirigenziale prot. n. 75600 del 10/11/2015 è stata rilasciata al Signor Pette Andrea - le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nella sua qualità di legale rappresentante della Società “You To Italy S.r.l.” con sede legale nel Comune di Vicenza in Strada di Casale n. 48 – Partita IVA 03965600244, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio e Turismo (solo come organizzatore) denominata “OhhItaly!” con sede a Vicenza in Viale Trieste n. 29/C, la cui direzione tecnica è stata affidata alla Signora Sala Silvia;

Visto che con PEC del 18/05/2018 prot. n. 32825 la Provincia di Vicenza ha evidenziato che da un controllo effettuato sulla suddetta partita IVA si è riscontrata la variazione del legale rappresentante della predetta società dal Signor Pette Andrea al Signor Poletti Gian Matteo, (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali), senza la prescritta autorizzazione della

Provincia di Vicenza, e pertanto, ha chiesto di regolarizzare – entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta nota – la titolarità dell'agenzia “OhhItaly”, pena la sospensione dell'attività dell'agenzia viaggi;

Considerato che entro i termini di cui sopra non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di regolarizzazione del cambio del legale rappresentante dell'agenzia viaggi in parola;

Vista la diffida prot. n. 44908 del 06/07/2018, notificata a mezzo PEC e consegnata al destinatario in data 06/07/2018, con la quale si chiedeva al Signor Poletti Gian Matteo, entro 10 giorni dal ricevimento, la regolarizzazione della titolarità della suddetta agenzia, come previsto dall'art. 67 della Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33 e s.m.i. che stabilisce i contenuti dell'autorizzazione specificando, tra gli altri, che l'autorizzazione deve indicare espressamente il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

Preso atto:

- che non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di regolarizzazione del cambio del legale rappresentante dell'agenzia suddetta;
- che la Signora Silvia Sala, con Raccomandata A.R. del 03/07/2018, pervenuta in data 06/07/2018 e assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 45071, ha comunicato le dimissioni dall'incarico di direttore tecnico dell'Agenzia Viaggi “OhhItaly” con decorrenza dal 03/07/2018;
- della sopravvenuta mancanza di trasmissione annuale della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo da parte della suddetta agenzia, prevista dall'art. 71 comma 2 della L.R. 33/2002 e s.m.i.;

Visto che, stante la mancanza di quanto sopra indicato e al fine di tutelare gli eventuali clienti/turisti dell'agenzia, si è provveduto con provvedimento dirigenziale prot. n. 47750 del 18/07/2018, notificato a mezzo PEC e consegnato al Signor Poletti Gian Matteo in data 18/07/2018 – in misura cautelare – alla sospensione dell'attività dell'agenzia in parola per il periodo massimo di 180 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, disponendo che qualora il titolare non avesse provveduto alla regolarizzazione della titolarità dell'agenzia viaggi, all'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della polizza assicurativa e alla nomina del nuovo direttore tecnico si sarebbe provveduto d'ufficio ad emettere il provvedimento di revoca dell'autorizzazione;

Preso atto che il Signor Poletti Gian Matteo non ha provveduto a produrre alcuna documentazione richiesta e che da una ulteriore verifica effettuata in data 15/01/2019 sulla partita IVA della Società “You To Italy S.r.l.”, si è riscontrato che è stata effettuata anche la variazione della sede legale della Società stessa, dal Comune di Vicenza in Strada di Casale n. 48, al Comune di Treviso in Via G. E. L. Olivi 38 senza alcuna comunicazione operata dal medesimo;

Visto il T.U. n. 33/2002 delle Leggi Regionali in materia di Turismo e s.m.i. che:

- all'art. 65 assegna alla Provincia le funzioni amministrative in materia di apertura, esercizio e chiusura dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;
- all'art. 71 – comma 3) – cita testualmente che “la sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione” ;
- all'art. 79 comma 1) prevede che “la vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla Provincia competente per territorio”;
- all'art. 80 comma 2) ..In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative ...la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca dell'autorizzazione;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 09/11/2015 di conferimento degli “Incarichi dirigenziali in relazione alle materie delegate dalla Regione Veneto;

Vista la L.R. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

DETERMINA

1. di revocare l'autorizzazione n. 75600 del 10/11/2015 – rilasciata a suo tempo al Signor Pette Andrea - le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, già legale rappresentante della Società “You To Italy S.r.l.” con sede legale nel Comune di Vicenza in Strada di Casale n. 48 – Partita IVA 03965600244 – all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo denominata “OhhItaly!” con sede nel Comune di Vicenza in Viale Trieste n. 29/C, ai sensi dell'art. 80, comma 2 della L.R. 33/2002, come indicato nelle premesse per la perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative e dell'art. 71 comma 3 della L.R. 33/2002 per la sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa;
2. di disporre la chiusura definitiva dell'esercizio con effetto immediato ai sensi dell'art. 71 comma 3 della L.R. 33/2002;
3. di notificare copia del presente provvedimento al Signor Poletti Gian Matteo, quale nuovo legale rappresentante della Società “You To Italy S.r.l.” subentrato al Signor Pette Andrea;
4. di inviarne copia del presente provvedimento alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, al Comune di Vicenza e alla Provincia di Treviso;
5. di dare atto, inoltre, che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 18/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Geom. Renato Rizzi